

Approvazione di tariffe d'istituti d'assicurazione privati

(art. 46 cpv. 3 della legge del 23 giugno 1978 sulla sorveglianza degli assicuratori; RS 961.01)

L'Ufficio federale delle assicurazioni private ha approvato la tariffa seguente concernente contratti d'assicurazione in corso:

Decisione

<i>del</i>	<i>Tariffa sottoposta da</i>
22.08.2003	Concordia, Lucerna
22.08.2003	Cassa malati Kolping SA, Dübendorf
22.08.2003	Cassa malati Kolping SA, Dübendorf
25.08.2003	Avenir Assicurazioni, Martigny
26.08.2003	Mutualité Assicurazioni, Martigny
26.08.2003	Mutuelle Valaisanne, Martigny
28.08.2003	Cassa malattia e infortuni Sumiswald, Sumiswald
02.09.2003	Groupe Mutuel Vie GMV SA, Martigny
03.09.2003	Cassa malati kmu, Winterthur
04.09.2003	Cassa malati Auxilia, Vollèges
04.09.2003	Cassa malati Troistorrents, Troistorrents

per l'assicurazione malattie.

Rimedi giuridici

Questa comunicazione vale per gli assicurati come notificazione della decisione. Gli assicurati che hanno diritto di ricorrere in virtù dell'articolo 48 della legge federale sulla procedura amministrativa (RS 172.021) possono impugnare le decisioni d'approvazione delle tariffe mediante un ricorso presentato alla Commissione federale di ricorso in materia di sorveglianza delle assicurazioni private, 3003 Berna. Il ricorso deve essere presentato in duplice esemplare entro 30 giorni dalla presente pubblicazione e contenere le conclusioni nonché i motivi. Durante questo periodo, la decisione d'approvazione della tariffa può essere consultata presso l'Ufficio federale delle assicurazioni private, Friedheimweg 14, 3003 Berna.

16 settembre 2003

Ufficio federale delle assicurazioni private